

Raccomandazioni

sulle verifiche della qualità degli attivi



Raccomandazioni sulle verifiche della qualità degli attivi

Indice

1.	Sintesi	3
2.	Contesto e motivazioni	5
3.	Raccomandazioni dell'ABE sulle verifiche della qualità degli attivi	6
	Allegato I – Elenco delle autorità competenti	9
	Allegato II – Buone prassi per svolgere le verifiche della qualità degli attivi	11
4.	Conferma di conformità alle raccomandazioni	18

1. Sintesi

Nell'ambito di un impegno costante volto a ripristinare la fiducia nel settore bancario dell'UE, l'ABE rivolge alle autorità competenti raccomandazioni nelle quali si richiede alle autorità competenti partecipanti di effettuare delle verifiche della qualità degli attivi (AQR, *asset quality review*) relativi a classi di attività considerate ad alto rischio. L'obiettivo delle raccomandazioni è contribuire all'adozione di un approccio più uniforme nella valutazione da parte delle autorità competenti dei portafogli creditizi delle banche, anche in materia di accantonamenti e classificazione dei rischi, al fine di sostenere livelli di capitale e accantonamenti sufficientemente prudenti da coprire i rischi associati a tali esposizioni.

Le presenti raccomandazioni promuovono la coerenza nel processo e nei risultati delle AQR a livello europeo in modo tale che possano essere dissipati i dubbi residui sulla qualità degli attivi nell'UE.

Le AQR restano di responsabilità delle autorità competenti. Alle autorità di vigilanza si raccomanda di valutare e individuare le classi di attività ad alto rischio nei portafogli creditizi delle banche. Tale valutazione, che dovrebbe essere condivisa con i relativi collegi delle autorità di vigilanza, dovrebbe garantire che i portafogli rischiosi siano analizzati correttamente per ciascuna banca sottoposta a verifica. Con le presenti raccomandazioni l'ABE intende conferire coerenza e coordinamento delle buone prassi che le autorità competenti possono adottare su base volontaria.

Tali raccomandazioni sono intese a integrare il lavoro in corso e/o pianificato sulle AQR. Il lavoro del meccanismo di vigilanza unico (MVU) e i suoi piani per una valutazione dei bilanci devono essere sostenuti, ma non sottoposti a vincoli. Le presenti raccomandazioni garantiranno una libertà sufficiente all'MVU e ad altre autorità competenti per chiarire gli obiettivi, le tempistiche, le aspettative e il processo di AQR già intrapreso, in corso e pianificato. Le presenti raccomandazioni forniranno al contempo agli Stati membri che non partecipano all'MVU e non hanno ancora effettuato un'AQR un quadro di riferimento per la conduzione di tali verifiche. In caso di banche che operano al di fuori dell'MVU o a livello transfrontaliero all'interno dell'UE, i collegi delle autorità di vigilanza saranno coinvolti nell'esercizio. I collegi agevoleranno lo scambio di informazioni e, se del caso e su richiesta dell'autorità di vigilanza su base consolidata, contribuiranno all'analisi intrapresa per le banche transfrontaliere. I risultati saranno comunicati al collegio e all'ABE. In tale contesto, dovrebbero essere discusse misure volte a migliorare la copertura dei rischi e ad assicurare adeguati accantonamenti, nonché altre misure ritenute necessarie e appropriate per fronteggiare eventuali carenze.

In fase di analisi dei risultati, le autorità competenti dovrebbero discutere e valutare i risultati ed esaminare le successive azioni da intraprendere. Tali autorità dovrebbero essere pertanto in grado di valutare i dati che hanno ricevuto dalle banche e, ove opportuno, raccomandare misure quali ad esempio adeguare le rettifiche su crediti, gli accantonamenti o intraprendere

qualsiasi altra misura ritenuta appropriata dalle autorità competenti per fronteggiare eventuali carenze.

L'ABE, nel rispetto delle esigenze di comunicazione delle autorità competenti, si avvarrà delle informazioni da esse fornite per elaborare una relazione che fornisca in sintesi i principali risultati delle diverse AQR e informi in modo coerente le giurisdizioni in merito ai passi compiuti e alla rilevanza dei risultati.

Le presenti raccomandazioni sono state oggetto di consultazione con le autorità competenti, ma non di una consultazione pubblica, perché sono elaborate in relazione alle responsabilità di vigilanza, affrontano la situazione di singoli enti e non costituiscono parte di una politica generale. Le presenti raccomandazioni saranno pubblicate sul sito web dell'ABE.

2. Contesto e motivazioni

Da qualche tempo l'ABE monitora la tolleranza (*forbearance*) e la qualità degli attivi alla luce del deteriorarsi del contesto economico. Quest'analisi mostra un deterioramento della qualità degli attivi in tutta l'UE, benché si riscontrino sensibili differenze tra regioni, banche e portafogli.

Sussistono timori per quanto riguarda le politiche di tolleranza e la coerenza delle valutazioni della qualità degli attivi nell'UE. A fronte della varietà di definizioni esistenti, l'ABE ha pubblicato definizioni coerenti di tolleranza e prestiti deteriorati¹, da applicare nell'UE, che contribuiranno a fornire alle autorità competenti una base comparabile per la valutazione dei bilanci.

Molte autorità competenti hanno rafforzato le misure esistenti per monitorare la qualità degli attivi; tuttavia non vi è all'interno dell'UE un quadro unitario e trasparente della portata delle tematiche inerenti la qualità degli attivi. Pertanto è necessario un certo grado di coordinamento nella comunicazione all'interno dell'UE sugli esercizi di qualità dell'attivo per affrontare questioni relative alla vigilanza e al mercato.

L'impiego delle AQR come metodo accurato per individuare le potenziali perdite nei settori finanziari di alcuni paesi è in aumento, in quanto esse rappresentano una componente essenziale dell'opera di ristrutturazione delle banche e sono presenti in molti programmi di vigilanza in corso. Nell'UE si riscontrano attualmente differenze tanto nell'approccio quanto, cosa più importante, nella comunicazione relativa alle AQR. Le presenti raccomandazioni sulle AQR si concentrano su un campione di banche dell'UE ritenute rilevanti dalle autorità competenti. Data la flessibilità richiesta per l'attuazione di queste raccomandazioni, il campione finale di banche è sotto il controllo delle autorità competenti, ma dovrebbe includere tutte le entità rilevanti, dando priorità elevata a quelle che sono state interessate dalla raccomandazione sulla ricapitalizzazione.

Le presenti raccomandazioni dovrebbero servire a individuare le aree potenzialmente problematiche a livello di regioni, banche e portafogli, e fornire informazioni sufficienti sul monitoraggio della qualità degli attivi a ulteriore garanzia del fatto che le situazioni di rischio residuo non pregiudicheranno la fiducia nel sistema bancario dell'UE.

¹ ABE/ITS/2013/03

3. Raccomandazioni dell'ABE sulle verifiche della qualità degli attivi

Status giuridico delle raccomandazioni

Il presente documento contiene raccomandazioni formulate ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione ("il regolamento ABE"). Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti e gli istituti finanziari devono compiere ogni sforzo per conformarsi alle raccomandazioni.

Le raccomandazioni presentano il parere dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione europea in una particolare area. L'ABE si attende pertanto che tutte le autorità competenti si conformino alle raccomandazioni loro rivolte. Le autorità competenti sono tenute a conformarsi alle raccomandazioni che si applicano a esse mediante il loro inserimento nelle rispettive prassi di vigilanza come opportuno (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza).

Obblighi di comunicazione

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti sono tenute a comunicare all'ABE entro il 23.12.2013², se sono conformi o se intendono conformarsi alle raccomandazioni in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, esse saranno ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche, redatte sulla base del modello fornito nella sezione 5, devono essere inviate all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento "ABE/Rec/2013/XX". Le notifiche devono essere inviate da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti.

Le notifiche saranno pubblicate sul sito web dell'ABE, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE.

² Nel caso della Banca centrale europea, la notifica deve essere effettuata entro due mesi a decorrere dalla data in cui essa diventa un'autorità competente.

Titolo I – Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

1. Le presenti raccomandazioni riguardano lo svolgimento da parte delle autorità competenti delle verifiche della qualità degli attivi (AQR) degli enti creditizi in relazione alle classi di attività e alle esposizioni considerate ad alto rischio nell'ambito dei controlli di vigilanza delle autorità competenti su tali enti ai sensi della direttiva 2006/48/CE³. Obiettivo di queste raccomandazioni è contribuire all'adozione di un approccio più uniforme nella valutazione dei portafogli creditizi degli enti suddetti, anche in materia di accantonamenti e classificazione dei rischi, al fine sostenere livelli di capitale e accantonamenti sufficientemente prudenti da coprire i rischi associati a tali esposizioni.
2. Le presenti raccomandazioni si applicano alle autorità competenti elencate nell'allegato I.
3. Si applicano le seguenti definizioni:
 - Per quanto possibile e ove opportuno, la definizione di "esposizioni deteriorate" è quella contenuta nei paragrafi 145-157 del progetto definitivo di norme tecniche di attuazione di cui al documento ABE/ITS/2013/03⁴.
 - Per quanto possibile e ove opportuno, la definizione di "tolleranza del debito" è quella contenuta nei paragrafi 163-179 del progetto definitivo di norme tecniche di attuazione di cui al documento ABE/ITS/2013/03⁵. Si applicano altresì le definizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 2006/48/CE.

Titolo II – Raccomandazioni

4. Le autorità competenti dovrebbero svolgere una verifica della qualità di tutti gli attivi degli enti creditizi rilevanti e considerare altamente prioritari quegli enti creditizi elencati nell'allegato II della raccomandazione dell'Autorità bancaria europea dell'8 dicembre 2011 in merito alla costituzione e alla vigilanza sulle riserve temporanee di capitale per ripristinare la fiducia dei mercati (ABE/REC/2011/1).
5. Le autorità competenti dovrebbero valutare e individuare le classi di attività e/o le esposizioni per le quali occorre effettuare verifiche della qualità degli attivi, in base a una valutazione della rilevanza e del rischio.

³ Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, GU L 177 del 30.6.2006, pag.1.

⁴ Progetto definitivo di norme tecniche di attuazione dell'ABE sulle segnalazioni di vigilanza in materia di tolleranza e di esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 [ABE/ITS/2013/03]

⁵ Ibid.

-
6. Il livello di approfondimento delle verifiche da effettuare dipende dalla valutazione della rilevanza e del rischio.
 7. Qualora per l'ente creditizio sia stato stabilito un collegio di vigilanza, la selezione delle classi di attività e/o delle esposizioni dovrebbe essere comunicata al collegio e in esso discussa qualora le attività siano svolte al di fuori dell'MVU.
 8. Le autorità competenti dovrebbero effettuare le verifiche della qualità degli attivi tenendo conto delle buone prassi individuate dall'ABE e descritte nell'allegato II delle presenti raccomandazioni.

Titolo III – Disposizioni finali e attuazione

9. La comunicazione dei risultati dell'AQR da parte dell'ABE rispetterà pienamente le esigenze di comunicazione delle autorità competenti. In particolare, è possibile che l'MVU debba elaborare una sua politica di comunicazione per quanto riguarda i risultati della valutazione dei bilanci, che effettuerà prima di assumere le piene funzioni operative, in conformità con il regolamento dell'MVU.
10. Le autorità competenti dovrebbero completare l'AQR entro e non oltre il 31 ottobre 2014. I risultati preliminari dell'AQR dovrebbero essere comunicati all'ABE quanto prima per garantire che possano essere presi in considerazione ed essere di supporto nell'ambito delle prove di stress a livello europeo da svolgersi nel 2014.
11. Le autorità competenti sono tenute a riferire all'ABE sulle AQR da esse concluse, quanto prima e in modo coerente.

Allegato I – Elenco delle autorità competenti

Austria	Finanzmarktaufsicht (Autorità per i mercati finanziari)
Belgio	Banque Nationale de Belgique (Banca nazionale del Belgio)
Bulgaria	Bulgarian National Banks (Banca nazionale bulgara)
Cipro	Central Bank of Cyprus (Banca centrale di Cipro)
Croazia	Hrvatska Narodna Banka (Banca nazionale croata)
Danimarca	Finanstilsynet (Autorità di vigilanza finanziaria danese)
Estonia	Finantsinspektsioon (Autorità di vigilanza finanziaria)
Finlandia	Finanssivalvonta (Autorità di vigilanza finanziaria finlandese)
Francia	Autorité de Contrôle Prudentiel (Autorità di controllo prudenziale)
Germania	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Autorità federale per la vigilanza dei servizi finanziari)
Grecia	Banca di Grecia
Irlanda	Central Bank of Ireland (Banca centrale d'Irlanda)
Italia	Banca d'Italia
Lettonia	Finansu un Kapitāla Tirgus Komisija (Commissione finanziaria e del mercato dei capitali)
Lituania	Lietuvos Bankas (Banca di Lituania)
Lussemburgo	Commission de Surveillance du Secteur Financier (Commissione di vigilanza del settore finanziario) http://www.lb.lt/home/default.asp?lang=e
Malta	Malta Financial Services Authority (Autorità maltese per i servizi finanziari)
Paesi Bassi	De Nederlandsche Bank (Banca nazionale dei Paesi Bassi)
Polonia	Komisja Nadzoru Finansowego (Autorità di vigilanza finanziaria polacca)
Portogallo	Banco de Portugal (Banca del Portogallo)
Regno Unito	Prudential Regulation Authority (Autorità di regolamentazione prudenziale)
Repubblica ceca	Ceska Narodni Banka (Banca nazionale ceca)
Romania	Banca Națională a României (Banca nazionale della Romania)
Slovacchia	Narodna Banka Slovenska (Banca nazionale della Slovacchia)
Slovenia	Banka Slovenije (Banca di Slovenia)
Spagna	Banco de España (Banca di Spagna)
Svezia	Finansinspektionen (Autorità di vigilanza finanziaria svedese)
Ungheria	Magyar Nemzeti Bank (Banca nazionale ungherese)
	Banca centrale europea ⁶

⁶ Le presenti raccomandazioni si applicheranno alla Banca centrale europea a seguito dell'entrata in vigore della proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012) 511 final).

Autorità competenti SEE-EFTA⁷

Islanda	Fjármálaeftirlitið (Autorità di vigilanza finanziaria islandese - FME)
Liechtenstein	Finanzmarktaufsicht - FMA (Autorità per i mercati finanziari)
Norvegia	Finanstilsynet (Autorità di vigilanza finanziaria norvegese)

⁷ Le autorità competenti degli Stati SEE-EFTA non sono attualmente tenute a confermare l'osservanza degli orientamenti e delle raccomandazioni dell'ABE. Pertanto le presenti raccomandazioni si applicano a tali autorità solo su base volontaria.

Allegato II – Buone prassi per lo svolgimento delle verifiche della qualità degli attivi

Attingendo all'esperienza degli esperti dell'Unione europea che hanno svolto, o stanno svolgendo, diverse AQR secondo le specifiche situazioni ed esigenze in termini di requisiti, il presente allegato definisce alcune buone prassi individuate dagli esperti. Ciò non significa che tutte le fasi di seguito descritte siano sempre attinenti a tutte le classi di attività e/o esposizioni. Si tratta piuttosto di fasi che possono essere prese in considerazione e valutate in base alla rilevanza e attinenza rispetto alle classi di attività prioritarie e/o alle esposizioni.

1. Le autorità competenti si pongono come obiettivo quello di selezionare le classi di attività e/o le esposizioni avvalendosi, per quanto possibile, delle seguenti indicazioni in materia di rischio e rilevanza, e attenendosi al processo di seguito descritto.
2. Le autorità competenti si pongono come obiettivo quello di svolgere l'AQR ricorrendo a un'analisi quantitativa e qualitativa approfondita dell'insieme selezionato di classi di attività e/o esposizioni, determinando quali fasi siano più appropriate in base alla propria valutazione della rilevanza e del rischio.

Tipiche attività svolte a livello di portafoglio crediti complessivo

Integrità dei dati, classificazione dei rischi e analisi quantitativa del portafoglio

3. Le autorità competenti indicano che spesso una valutazione dell'integrità dei dati basata sui principi contabili e una corretta classificazione dei rischi costituiscono, unitamente ad un'analisi quantitativa del portafoglio prestiti complessivo, il punto di partenza di un'AQR.
4. Per garantire l'efficacia di tale punto di partenza, le autorità competenti verificano la qualità e l'integrità dei dati e la corretta attribuzione delle esposizioni alle categorie di rischio, incluse le classi di attività e/o le esposizioni del portafoglio prestiti complessivo. Le autorità competenti possono:
 - a. valutare se le classificazioni dei prestiti nella classe di attività sono corrette e se le delimitazioni tra i (sub-)portafogli sono nette e coerentemente applicate a tutto il gruppo bancario (ad es. i crediti verso le PMI costituiscono una categoria separata, inclusa in parte nei portafogli imprese (*corporate*) e in parte nei portafogli al dettaglio (*retail*));
 - b. valutare i segmenti/le sottocategorie utilizzati/e dagli enti creditizi (comprese le definizioni e le delimitazioni) per i diversi livelli qualitativi di prestiti (ad es. a basso rischio, all'attenzione della direzione, sotto osservazione, incagli (*substandard*), ristrutturati/rinegoziati, forborne, deteriorati);

-
- c. verificare se esiste una definizione coerente di default e/o di credito deteriorato e confrontarla con quella di “esposizioni deteriorate” di cui ai paragrafi 145-157 del progetto definitivo di norme tecniche di attuazione contenute nel documento ABE/ITS/2013/03;
 - d. analizzare le caratteristiche e la struttura del portafoglio tenuto conto della segmentazione di cui sopra al punto (b).
5. In base a una valutazione della rilevanza e del rischio e alle differenze in termini di ampiezza e profondità del portafoglio iniziale, possono rendersi necessarie e giustificate ulteriori analisi.
 6. Si considera spesso l'opportunità di effettuare tali ulteriori analisi sugli aspetti seguenti:
 - valore dell'esposizione
 - scadenza
 - costituzione delle garanzie (*collateralisation*)
 - classificazione dei rischi
 - tipologia di attivo
 - distribuzione regionale
 - anno di sottoscrizione (analisi per coorti)
 - maggiori concentrazioni
 - accantonamenti
 - tasso di copertura (*coverage ratio*).

Sottoscrizione e monitoraggio dei crediti

7. Le autorità competenti possono valutare le prassi in materia di sottoscrizione e monitoraggio dei crediti degli enti creditizi, rilevanti per la segmentazione iniziale.

Attività a livello di portafoglio specifico

8. Una volta valutata la qualità dei dati di tutto il portafoglio dei prestiti, spesso viene effettuata una valutazione dei portafogli prioritari. Questa analisi permette di circoscrivere quali classi di attività e portafogli specifici devono essere oggetto di attenzione dell'analisi più dettagliata qui di seguito descritta.

Tolleranza (*forbearance*)

9. Utilizzando, per quanto possibile e ove opportuno, la definizione di tolleranza di cui al paragrafo 3 delle presenti raccomandazioni, le autorità competenti individuano i casi di potenziale ricorso alla tolleranza e il suo impatto sulla valutazione. Le autorità competenti possono:

-
- a. valutare come viene definita la ristrutturazione; verificare se tale definizione è uniforme in tutto il gruppo bancario, nonché confrontare la definizione interna con quella armonizzata;
 - b. verificare se le esposizioni *forborne* sono segnalate in modo coerente e se tali esposizioni sono sistematicamente evidenziate nel sistema (o nei sistemi) di reportistica all'interno dell'ente creditizio;
 - c. valutare se esistono processi e politiche definite per l'applicazione delle prassi di tolleranza e considerare come esse sono definite in tutto il gruppo bancario;
 - d. quantificare l'ammontare delle esposizioni *forborne* nel portafoglio analizzato;
 - e. valutare se vi siano o meno accantonamenti sufficienti a fronte dei crediti *forborne* e ristrutturati;
 - f. analizzare un campione di crediti *forborne* per valutare se sono classificati correttamente;
 - g. identificare gli standard e le procedure per il monitoraggio, la valutazione e l'aggiornamento del rendimento e dei profili di rischio dei crediti.

Gestione dei crediti deteriorati e dei ritardi di pagamento (*arrears*)

10. Le autorità competenti possono valutare le modalità con cui gli enti creditizi gestiscono i crediti deteriorati, per quanto possibile in linea con la definizione armonizzata di esposizioni deteriorate (paragrafi 145-157 del progetto definitivo di norme tecniche di attuazione di cui al documento ABE/ITS/2013/03), nonché le modalità di gestione dei ritardi di pagamento. Le autorità competenti possono inoltre:
 - a. valutare l'esistenza/il funzionamento degli uffici per la gestione e il recupero dei crediti deteriorati (*workout department*) e le relative politiche (sistemi di intervento precoce (*early warning*), condizioni per l'avvio di procedure di rinegoziazione, ristrutturazioni, contenziosi, ecc. nei confronti della clientela);
 - b. identificare le procedure per il recupero precoce e tardivo dei crediti (*collection*) e la loro efficienza (ad es. analizzando da quanti giorni il credito verso un cliente è in stato di scaduto (*past due*));
 - c. valutare le condizioni per il rientro dei clienti nel portafoglio in bonis o per lo stralcio dal bilancio;
 - d. quantificare le vendite potenziali di portafogli/attività deteriorate.

Gestione e valutazione delle garanzie reali

11. Spesso le autorità competenti esaminano le modalità adottate dagli enti creditizi per la valutazione, la gestione e il monitoraggio delle garanzie reali. In particolare possono:
 - a. valutare come è ripartita la responsabilità della valutazione delle garanzie reali (valutazioni interne versus esterne) e la loro indipendenza rispetto alla sottoscrizione dei prestiti;
 - b. raccogliere elementi di prova sulla frequenza delle valutazioni, motivazioni della rivalutazione, anzianità delle valutazioni;
 - c. valutare come le riduzioni di valore (*haircut*) e i parametri di valutazione sono stati ricavati e convalidati e verificare se si basano o meno su dati storici. Valutare in aggiunta il rapporto con gli accantonamenti, specialmente se questi dati (valore interno delle garanzie reali) sono usati per ricavare il livello degli accantonamenti;
 - d. valutare gli strumenti statistici di rivalutazione di attività immobiliari di valore contenuto (*small real estate assets*), analizzare le stime dei parametri e come sono state convalidate.

Accantonamenti e copertura dei rischi

12. Le autorità competenti valutano inoltre se il livello degli accantonamenti e la copertura dei rischi sono coerenti con la qualità degli attivi nei portafogli degli enti creditizi. In particolare esse possono:
 - a. identificare le regole da applicare per costituire gli accantonamenti sia specifici sia generici a fronte delle perdite su crediti e per la copertura dei rischi, e valutare se sono applicate in modo coerente;
 - b. valutare quali parametri sono utilizzati per gli accantonamenti per perdite su crediti generici e per il calcolo della copertura dei rischi, e se tali parametri sono convalidati e adeguati;
 - c. confrontare i tassi di copertura nei diversi segmenti, se possibile confrontandoli anche con quelli del relativo gruppo di confronto (*peer group*);
 - d. verificare se il livello degli accantonamenti e di copertura dei rischi nei singoli casi sia adeguato o meno sulla base di un campione di crediti problematici;
 - e. verificare se i requisiti in materia di accantonamenti sono applicati alle attività pignorate (*foreclosed*).

Valutazione della rilevanza e dei rischi

13. Nel valutare e individuare le classi di attività e/o le esposizioni da esaminare, e nel determinare l'ampiezza e la profondità dell'analisi, le autorità competenti possono valutare la rilevanza e i rischi delle classi di attività e/o delle esposizioni.
14. Nel valutare la rilevanza e i rischi, le autorità competenti possono prendere in considerazione diversi aspetti, tra i quali:
 - fattori quantitativi in base a:
 - classe di attività e/o livello del portafoglio;
 - concentrazione versus diversificazione dei rischi;
 - costituzione delle garanzie (*collateralisation*);
 - accantonamenti;
 - fattori ambientali (condizioni macro-economiche, ad es. una brusca correzione dei prezzi degli immobili non residenziali);
 - fattori qualitativi in base a:
 - rischi intrinseci;
 - efficacia dei controlli sul credito.
15. In base alla valutazione della rilevanza e dei rischi, le autorità competenti possono individuare aree che richiedono una verifica o un'analisi più approfondita, tra le quali:
 - classi di attività e/o sub-portafoglio a livello nazionale;
 - classi di attività e/o del sub-portafoglio di singoli enti creditizi a livello quantitativo e
 - componenti di singole classi di attività e/o dei sub-portafogli a livello qualitativo.
16. In base a tale valutazione è possibile individuare, analizzare ed esaminare in dettaglio i portafogli rilevanti ai fini di un'AQR significativa ed efficace.

Risorse

17. Le autorità competenti osservano che, ai fini di un'AQR efficace, occorre destinare risorse adeguate a tale esercizio. L'entità di quest'ultimo e delle stesse risorse dovrebbe essere commisurata non solo alle componenti da includere, ma anche alla profondità e all'ampiezza della valutazione, nonché alla rilevanza e ai rischi identificati.
18. Le autorità competenti possono avvalersi di team adeguati di esperti per effettuare le verifiche, ricorrendo anche alle autorità di vigilanza del paese membro ospitante (*host*) o a team misti per l'analisi dei relativi portafogli.
19. In alcuni casi le autorità competenti possono prendere in considerazione la possibilità di ricorrere all'assistenza di terzi ai fini dello svolgimento, anche parziale, della verifica della qualità degli attivi, che rimarrebbe comunque sotto la loro supervisione e responsabilità.

Obblighi di comunicazione

20. Gli obblighi di comunicazione possono rispecchiare il livello di dettaglio delle valutazioni effettuate.
21. La comunicazione quantitativa può, per quanto possibile, avvalersi di sistemi di riferimento esistenti come il COREP e il FINREP.
22. La comunicazione dovrebbe riguardare almeno i seguenti settori:
 - a. informazioni di base sulle banche del campione;
 - b. classificazione di rischio del portafoglio crediti;
 - c. tolleranza e crediti deteriorati;
 - d. entità dei ritardi di pagamento e misure per il loro rientro;
 - e. copertura dei rischi e livelli e obiettivi in termini di accantonamenti.
23. La comunicazione qualitativa può essere effettuata utilizzando un sistema di punteggio stabilito dalle autorità competenti responsabili.

Svolgimento delle AQR con il ricorso ai collegi delle autorità di vigilanza

Fase 1: Ambito di applicazione

24. Le autorità competenti su base consolidata di enti creditizi transfrontalieri informano il collegio del fatto che per la banca in questione verrà condotta l'AQR e discutono in merito alla selezione delle classi di attività e/o delle esposizioni rilevanti per la verifica.
25. Le autorità competenti su base consolidata condividono i risultati della loro valutazione della rilevanza e dei rischi delle classi di attività e/o delle esposizioni sia con le autorità di vigilanza degli stati membri ospitanti (*host*) sia con l'ABE, avvalendosi dei criteri di rilevanza e di rischio come sopra descritto.

Fase 2: Svolgimento dell'esercizio di AQR

26. Le autorità di vigilanza dei paesi membri ospitanti (*host*) possono essere invitate a nominare esperti che contribuiscano allo svolgimento delle verifiche ove necessario e opportuno.

Fase 3: Condivisione dei risultati con i collegi

27. Le autorità competenti su base consolidata comunicano al collegio l'esito delle revisioni e ne discutono al suo interno. Il collegio verifica e discute i risultati.
28. Inoltre il collegio può:

-
- nel caso in cui siano coinvolte filiazioni, adoperarsi per trovare un terreno comune sulle raccomandazioni che ad esse si rivolgono, ad es. sulla necessità di ulteriori accantonamenti;
 - perseguire un approccio di vigilanza coordinato effettuando opportune correzioni in seguito alle AQR.

4. Conferma di conformità alle raccomandazioni

Data:

Stato membro/Stato SEE:

Autorità competente:

Orientamenti/raccomandazioni:

Nome:

Qualifica:

Numero di telefono:

Indirizzo di posta elettronica:

Sono autorizzato/a a confermare la conformità agli orientamenti/alle raccomandazioni per conto della mia autorità competente: **Si**

L'autorità competente è conforme o intende conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni:

Si **No** **Conformità parziale**

L'autorità competente non è conforme, e non intende conformarsi, agli orientamenti e alle raccomandazioni per i seguenti **motivi**⁸:

Dettagli della parziale conformità e relative motivazioni:

Si prega di inviare la presente notifica a compliance@eba.europa.eu⁹.

8 Nei casi di conformità parziale, si prega di precisare l'entità della conformità e della mancata conformità, illustrando i motivi della mancata conformità per i rispettivi settori.

9 Si fa presente che qualora la notifica di conformità fosse trasmessa con altri mezzi di comunicazione/trasmisione – ad esempio mediante l'invio a un indirizzo di posta elettronica diverso da quello sopra indicato, oppure per posta elettronica ma senza utilizzare il modulo richiesto – la notifica non sarà considerata valida.